Trasferimento del diritto di nuda proprietà di un’azienda. Salvo il regime di esenzione per il passaggio generazionale se beneficiario della donazione prosegue l’attività d’impresa

In tema di diritto di usufrutto sul complesso aziendale, in linea generale, il soggetto titolare di **un’azienda ricevuta con atto di donazione** che successivamente trasferisce, **entro il quinquennio**, il diritto di nuda proprietà della medesima azienda o ramo di azienda, non decade dall’agevolazione di cui all’articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo n. 346 del 1990, **a condizione che prosegua l’esercizio dell’attività di impresa**.

Questo è quanto precisano le Entrate con la risposta ad istanza di interpello del 12 luglio 2019 n. 231, con oggetto: *“Trasferimento del diritto di nuda proprietà di un’azienda. Articolo 3, comma 4-ter del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346“*

Si ricorda che con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, **a condizione che i beneficiari del trasferimento proseguano l’attività d’impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento**.